Giunta Regionale

Direzione Generale Centrale degli Affari Istituzionali e Legislativi

RICOGNIZIONE PER SETTORI DELLO STATO DI CONFORMITÀ AL DIRITTO COMUNITARIO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE (ANNO 2009).

1 AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI

1.1 IL RECEPIMENTO DELLA "DIRETTIVA SERVIZI" E SUPERAMENTO DELLA PROCEDURA DI INFRAZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI MAESTRO DI SCI (INFRAZIONE 2007/4541)DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (meglio nota come "Direttiva servizi") è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio UE alla fine del 2006 con l'obiettivo di realizzare per il 2010 un vero e proprio "mercato comunitario" dei servizi prestati dietro corrispettivo economico. Essa intende infatti creare le condizioni affinché i prestatori di servizi abbiano la possibilità concreta di stabilirsi definitivamente in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza, o di esercitarvi in modo occasionale la propria attività.

A tal fine impone agli Stati membri la revisione di tutte le norme che subordinano l'esercizio di attività di prestazione di servizi ad un'autorizzazione preventiva da parte della Pubblica amministrazione, consentendo il mantenimento del regime autorizzatorio solo se esso risulti non discriminatorio, giustificato da motivi imperativi di interesse generale (riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dettagliatamente elencati nella direttiva) e sia proporzionato (nel senso che l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva). Qualora non ricorrano tali requisiti giustificativi, la norma comunitaria impone di sostituire l'"autorizzazione" con una dichiarazione di inizio di attività (DIA) ad efficacia immediata (l'attività può essere subito intrapresa). La direttiva stabilisce poi che gli Stati membri non possono subordinare l'accesso all'attività di servizio o il suo esercizio ad una serie di requisiti, che elenca in modo dettagliato ("requisiti vietati" – art. 14); contiene infine un elenco di "requisiti da valutare" (art. 15), che debbono essere eliminati dagli Stati membri, o disciplinati in modo tale da risultare conformi ai principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità.

Sia la decisione di mantenere un determinato regime autorizzatorio, sia la decisione di mantenere, sopprimere o attenuare un "requisito da valutare" debbono essere espressamente motivate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione europea.

Il sistema che emerge dalla direttiva comunitaria per l'accesso al mercato dei servizi è differenziato per livelli: si passa dalla DIA ad effetti immediati – che dovrebbe rappresentare la regola – a forme di autorizzazione affievolite – quali la DIA differita ed il silenzio assenso – fino al provvedimento autorizzatorio, la cui previsione può essere mantenuta compatibilmente con i principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità.

Ciò premesso, è facile evincere che il recepimento di una direttiva così innovativa è ovviamente molto complesso; per affrontare, con una metodologia il più possibile omogenea, le problematiche che esso sottende, la Regione Emilia-Romagna ha partecipato a specifici coordinamenti tecnici con le altre Regioni italiane, in collaborazione con il Dipartimento Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio e la Commissione Europea. Le Regioni sono state chiamate, in tale ambito, a riesaminare tutta la disciplina vigente in materia di attività di servizi e ad

effettuare un monitoraggio dettagliato dei regimi di autorizzazione e dei requisiti previsti per l'esercizio di tali attività.

Gli interventi di modifica che la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto necessario apportare al proprio ordinamento, ad esito del monitoraggio svolto, sono disciplinati nel **progetto di legge** (recante "*Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario – legge regionale comunitaria per il 2010*") approvato con **delibera della Giunta regionale n. 2188 del 21 dicembre 2009 .**

Le innovazioni principali sono:

- in materia di strutture ricettive turistiche: si estende la DIA differita, già prevista per le strutture extra alberghiere, alle strutture alberghiere - per le quali in passato era prevista l'autorizzazione- provvedendo al contempo ad adeguare le relative disposizioni procedimentali e sanzionatorie.
- In materia di professioni turistiche: è eliminata la figura di "animatore turistico" e l'ambito di validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di "guida turistica" è esteso all'intero territorio regionale, in coerenza con la "Direttiva servizi", ed in attuazione di quanto deciso dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 271 del 2009.
  Per quanto riguarda la professione di "maestro di sci", si chiarisce che spetta allo Stato disciplinare il riconoscimento delle qualifiche professionali "formali", mentre spetta alla Regione autorizzare l'esercizio in forma stabile della professione da parte di un cittadino proveniente da un altro Stato membro; in tal modo si fornisce una soluzione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/4541 relativa a tale materia. Per l'esercizio della professione di maestro di sci nella Regione Emilia-Romagna, si prevede che il requisito della'appartenenza ad un Paese membro della Ue sia equivalente alla cittadinanza italiana; in entrambi i casi, il soggetto in possesso di idoneo titolo professionale, che voglia esercitare la professione in Emilia-Romagna deve richiedere l'iscrizione all'albo regionale dei maestri di sci, a mezzo di presentazione della DIA.
  Per l'apertura delle scuole di sci e di *snowboard* si introduce una DIA immediata in luogo della vigente autorizzazione. Il procedimento di riconoscimento delle scuole di alpinismo, infine, è semplificato eliminando il previsto parere del Collegio regionale delle guide.
- In materia di agenzie di viaggi e turismo: si ritiene di conservare il regime autorizzatorio per evidenti ragioni di tutela del consumatore, ma si introduce la regola del silenzio assenso nel procedimento di autorizzazione.
- In materia di commercio: si introduce la DIA immediata per l'attività svolta negli esercizi di vicinato e per le forme speciali di vendita (vendita al dettaglio negli spacci interni; vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; vendita presso il domicilio del consumatore, ecc.)
- In materia sanitaria: si è conservata l'autorizzazione all'apertura di stabilimenti termali, per evidenti ragioni di tutela della salute, ma è stata introdotta la regola del silenzio assenso nel procedimento di autorizzazione. Rispetto allo svolgimento di attività funebre e di trasporto funebre, si ritiene invece di sostituire l'autorizzazione con la DIA immediata. La stessa scelta è operata per lo svolgimento di attività economiche riguardanti il commercio, l'allevamento, l'addestramento e la custodia degli animali da compagnia.

1.2 LE NORME IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

Gli artt. 2 e 3 recano norme in materia di Sportello unico per le attività produttive (SUAP) in piena conformità con la "Direttiva servizi" ed in linea con l'art. 38 del D.L. n. 112 del 2008 (c.d. "Impresa in un giorno"), convertito in legge n. 133 del 2008. L'art. 6 della direttiva impone infatti

agli Stati membri di provvedere affinché tramite gli Sportelli Unici i prestatori di servizi possano espletare tute le procedure e le formalità necessarie per svolgere la loro attività; l'art. 38 citato, invece, intende favorire il percorso di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

In coerenza con tali disposizioni, l'art. 2 del PdLR definisce il SUAP come unico punto di accesso per tutti i soggetti che avviano ed esercitano un'attività produttiva – comprese quelle finalizzate alla produzione di beni e servizi di cui alla direttiva n, 2006/123/CE – rinviando ad un regolamento della Giunta il compito di adeguare le relative procedure amministrative. L'articolo 3, invece, disciplina lo Sportello Unico telematico e la Rete regionale dei SUAP, quale organizzazione dedicata della rete degli sportelli unici attività produttive per il collegamento telematico degli sportelli unici istituiti nella Regione, nonché per la trasmissione in via telematica di documenti tra i SUAP e gli altri enti che intervengono nei procedimenti; la rete è coordinata dalla Regione Emilia-Romagna mediante un apposito "Tavolo di coordinamento".

1.3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ PARTECIPATE

Gli ultimi tre articoli del PdLR modificano la L.R. n. 11 del 2004, relativa alla "*Società dell'informazione*", in coerenza con il recente orientamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee che ha ammesso che il c.d. "controllo analogo" sulle società *in-house* possa essere esercitato anche da più enti pubblici che perseguano le stesse finalità, in forma associativa o aggregata. A tal fine, l'art. 48 del PdLR utilizza gli organi creati dalla aggregazione tra Regione ed Enti locali denominata "*Community Network Emilia Romagna*", per l'espletamento delle funzioni di controllo determinante sulla società "LEPIDA", anche nell'interesse degli enti locali. L'art. 50 precisa infine le modalità con cui la Regione effettua il controllo su "LEPIDA " analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative.

2 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

2.1 GOVERNO DEL TERRITORIO

In riferimento alle materie di competenza della DG Programmazione Territoriale e Negoziata, e in particolare alle tematiche relative al governo del territorio, si segnalano i due punti seguenti:

a) Ai fini dell'**adeguamento del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica** definito dall'ordinamento regionale, rispetto ai principi di cui alla Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di determinati piani e programmi (principi recepiti nell'ordinamento nazionale con le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e con le inerenti modifiche di cui al Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4), la Regione ha provveduto, successivamente all'approvazione della Legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 (*Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*) ed alla circolare inter-assessorile prot. n. 269360 del 12 novembre 2008 (*Prime indicazioni in marito all'entrata in vigore del DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte seconda del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della LR 13 giugno 2008, n. 9*), all'approvazione della **Legge regionale 6 luglio 2009, n. 6** (*Governo e riqualificazione solidale del territorio*), la quale riforma, tra l'altro, la Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*), adeguando le relative norme ai principi della valutazione ambientale strategica.

b) Per dare attuazione alla Direttiva 2002/91/CE sul **rendimento energetico nell'edilizia** (e delle altre connesse Direttive 2006/32/CE e 2005/32/CE), ed alle inerenti disposizioni statali (DLgs 19 agosto 2005 n. 192, e connesse disposizioni di cui alle Leggi 10/1991 e 296/2006, e di cui ai DPR 412/1993 e 380/2001), la Regione aveva adottato in passato le seguenti disposizioni: Legge regionale 25 novembre 2002 n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), ed in particolare gli articoli 33 e 34 sui requisiti delle opere edilizie; Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica regionale), ed in particolare gli articoli 2, 3, 25, 27 e 28; Delibera dell'Assemblea Legislativa 10 gennaio 2007, n. 141 (*Approvazione del Piano energetico regionale*); Delibera dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156 (*Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici)*.

Nel corso del 2009, un progetto di aggiornamento e di implementazione dei contenuti dello stesso Atto di indirizzo e coordinamento di cui alla Delibera n. 156 del 2008.

1.2 FONDI STRUTTURALI

In riferimento alle competenze della DG relative ai fondi strutturali, si segnala il seguente punto:

a) In adeguamento alle previsioni del Regolamento CE/1083/2006 (Regolamento del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione), è stato inoltre istituito presso questa Direzione Generale, con delibera della Giunta regionale n. 99 del 28 gennaio 2008, il Servizio "Autorità di Audit", il quale, in riferimento ai fondi strutturali FSE e FESR, costituisce la struttura tecnica della Direzione deputata al regolare svolgimento delle attività di audit, per l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo dei Programmi Operativi, in conformità agli standard internazionali, e per i concernenti adempimenti previsti nei confronti della Commissione europea. La struttura ha proseguito la propria attività anche per il 2009.

3. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

3.1. GESTIONE RIFIUTI

Con la Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 settembre 2008, nella Causa C-368/07, della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, è stata accertata l'inadempienza dello Stato italiano in merito alla Direttiva 2000/59/CE, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico per omessa elaborazione ed applicazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti per tutti i porti.

Si evidenzia che tale pianificazione risulta complessa e delicata per la concorrenza di più soggetti all'elaborazione, approvazione ed attuazione del piano e per la natura dello stesso piano che prevede la messa a sistema di strumenti di natura di normativa e tariffaria; l'azione di tutela territoriale che questo piano deve esplicare ha come primaria finalità la tutela marina. Tuttavia nel territorio regionale sono state approvati quasi tutti i piani dei porti presenti e le corrispondenti azioni di pianificazione sono in via messa in regime. Alcuni piani già sono stati oggetto di aggiornamento. Si prevede che la situazione relativa alla completa pianificazione e relativa attuazione dovrebbe concludersi entro il 2010.

Con riferimento alla Causa C-442/06, sentenza 10 aprile 2008 (procedura d'infrazione 2003/4506), derivata dalla mancata trasposizione entro il termine prescritto della direttiva 1999/31/CE si rileva quanto segue. La citata direttiva ha come finalità il miglioramento della tutela ambientale ed è incentrata sulla trasformazione della gestione dell'impianto di discarica in una ottica industriale. Tale modalità gestionale deve internalizzare i costi ambientali della gestione, relativi quindi sia al periodo di conferimento di rifiuti e sia al periodo di post-gestione e

monitoraggio dell'impianto chiuso, straordinaria degli stessi impianti secondo il principio di chi inquina paga.

Nel corso del 2008 e del 2009, in attuazione della Legge 6 giugno 2008, n. 101, tutti gli adempimenti relativi principalmente per quanto concerne la Regione Emilia-Romagna, all'approvazione ed attuazione dei piani di adeguamento degli impianti di discarica sono stati ultimati. Per alcuni impianti la nuova modalità di gestione della prevenzione della tutela ambientale ha registrato delle difficoltà, che sono state tuttavia oggetto di scelte gestionali e progettuali finalizzate alla riduzione del rischio ed alla mitigazione delle eventuali pressioni ambientali paventate.

3.2 BONIFICA SITI INQUINATI

La procedura di infrazione n.2003/2077, relativa all'elevato numero di discariche abusive esistenti sul territorio italiano, in violazione della direttiva 75/4427CEE sui rifiuti, della direttiva 91/6897CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, nella causa C-135/05 nei confronti dello Stato Italiano, assume rilevanza anche con riferimento alle funzioni regionali in materia. Nell'ottica dell'impegno che la Regione Emilia-Romagna ha posto in essere fin da subito è da rilevare che nel corso degli ultimi anni, e ancor più nel corso dell'anno 2009, si sono concretizzate le azioni e le attività necessarie per completare il ripristino di tutti i siti segnalati nel Censimento del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito della suddetta procedura di infrazione. A seguito della costante attività di controllo della situazione, nonché di coordinamento delle azioni economiche/finanziarie e di programmazione degli interventi sul territorio da parte della Regione Emilia-Romagna, di concerto con le Province e i diversi Comuni coinvolti emerge un quadro decisamente positivo in quanto un elevato numero di siti sono stati ripristinati e pochissime altri sono in corso di ripristino e per i quali si presume di risolvere la situazione entro l'anno 2010.

3.3 TUTELA E RISANAMENTO RISORSA ACQUA

In materia di **utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura** ed in applicazione del D.Lgs 27 Gennaio 1992 n. 99 ("Norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura"), attuativo della Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986, è stata predisposta la disciplina regionale di settore, adottata con Deliberazione della Giunta Regionale 30 Dicembre 2004 n. 2773 ("Primi indirizzi alle province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura"), successivamente modificata con Deliberazione della Giunta Regionale 14 Febbraio 2004 n. 285 ed integrata con la Deliberazione della Giunta Regionale 7 Novembre 2005 n. 1801. Per quanto riguarda i provvedimenti emessi in materia nell'anno 2009 si segnala **la Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2009 n. 297** concernente "Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura".

In materia di **agglomerati urbani**, il 25 Giugno 2009 la Commissione Europea ha espresso un parere motivato di Costituzione in mora dello Stato Italiano, attivando un'ulteriore procedura di infrazione (n. 2009/2034) e ritenendo che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi derivanti dagli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. A tal proposito la Regione Emilia-Romagna ha comunicato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota del 25 Ottobre 2009, la conformità di tutti gli agglomerati del territorio regionale, di consistenza superiore a 2.000 AE, a quanto prescritto dagli artt. 3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE. Relativamente all'art. 5, la Regione ha stabilito con il proprio Piano di Tutela delle Acque l'abbattimento del 75% di azoto e fosforo, raggiunto con il completamento degli interventi inseriti nei Piani d'Ambito (atti giuridicamente vincolanti) approvati e dotati di relativa copertura finanziaria. Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 10 della Direttiva 91/271/CEE, la Regione Emilia-Romagna ha sempre inviato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare i dati necessari a rispondere, nei tempi richiesti, ai flussi

informativi relativi al trattamento delle acque reflue, nei formati elettronici stabiliti dalla Commissione.

La Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, a livello nazionale, è stata recepita dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale." A partire dal 2008 e per tutto il 2009, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato una serie di Decreti attuativi del D.Lgs 152/06:

1. D.M. 131/2008 – Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici per la modifica del D.Lgs 152/2006 (art. 75, comma 4).
2. D.M. 56/2009 – Regolamento recante i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del D.Lgs 152/2006 (art. 75, comma 3).

Manca ancora la formalizzazione del Decreto inerente i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ma non ancora emanato.

La Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE non contemplava alcuni aspetti relativi alla valutazione della qualità delle acque sotterranee. Tali lacune sono state colmate dalla cosiddetta "direttiva figlia", la 2006/118/CE, il cui obiettivo consiste nell'armonizzare il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee al fine di rafforzare la prevenzione e il controllo dell'inquinamento di tali acque. Tale Direttiva impone agli Stati membri di fissare valori soglia per gli inquinanti, di valutare e monitorare lo stato chimico delle acque sotterranee e di adottare misure per invertire la tendenza all'aumento dell'inquinamento. In Italia questa Direttiva è stata recepita col D.Lgs 16 marzo 2009 n. 30.

Il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 ha suddiviso il territorio nazionale in Distretti Idrografici ed ha previsto, per ogni Distretto, la redazione di un Piano di Gestione, attribuendone la competenza alle Autorità di Distretto Idrografico. Il territorio dell'Emilia-Romagna ricade in tre Distretti Idrografici: quello Padano, quello dell'Appennino Settentrionale e quello dell'Appennino Centrale. Pertanto la Regione Emilia-Romagna ha partecipato nel corso del 2009 all'elaborazione, in corso di ultimazione, dei tre **Piani di Gestione** redatti rispettivamente a cura dell'Autorità di Bacino del Po, dell'Arno e del Tevere. Infatti, in attesa della piena operatività dei Distretti Idrografici, la Legge 27 febbraio 2009 n. 13 recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" ha previsto l'adozione, entro il 22 dicembre 2009, dei Piani di Gestione di cui all'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, dai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, allargati ai componenti designati dalle Regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano di Gestione non già rappresentate nei medesimi Comitati Istituzionali.

Il Decreto Legge 30 dicembre 2009 n. 194 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", che dev'essere convertito in legge entro febbraio 2010, ha infine differito tale termine al 28 febbraio 2010, al fine di consentire il completamento del previsto periodo di 6 mesi di consultazione pubblica, la valutazione delle osservazioni ricevute e l'eventuale modifica dei Piani prima della definitiva adozione da parte dei Comitati Istituzionali.

3.4 INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

A seguito dell'emanazione del Decreto legislativo n. 238/2005 "Attuazione della Direttiva 2003/105/CE che modifica la Direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" è stata approvata la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali." che dagli articoli dal 22 al 29 ha modificato la LR.26/2003, apportando sostanziali modifiche ed integrazioni. In recepimento di tali modifiche alla legge regionale, ed in concomitanza dell'approvazione dei primi indirizzi nazionali per l'effettuazione delle verifiche ispettive, sono state emanate la Delibera di Giunta Regionale n. 1144 del 21/7/2008 recante " Linee Guida Regionali - Redazione dei Piani di Emergenza esterna per stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti agli artt. 6 e 7 del

D.Lgs.334/99" in attesa del Decreto nazionale aggiornato con i riferimenti relativi agli stabilimenti in art.6, e la **Delibera di Giunta regionale n. 392 del 30/3/2009** "Direttiva per l'applicazione dell'articolo 2 della LR26/2003 e s.m.i. recante disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" che ha sostituito le citate DGR.938/2004 e s.m.i. e DDGA 15363/2004, che ha aggiornato e modificato il modello della Scheda Tecnica e gli indirizzi per la definizione del programma provinciale delle verifiche ispettive e per la loro effettuazione.

3.5 INQUINAMENTO ACUSTICO

La direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale è stata recepita dallo Stato italiano con il Decreto legislativo n.194 del 19 agosto 2005.

Per dare attuazione una prima attuazione al D.Lgs. n.194/2005, la Regione Emilia-Romagna si è impegnata per la realizzazione di un progetto di alto livello tecnico che è attualmente in fase avanzata di elaborazione. Nel corso del 2009 è stata completata la seconda fase del Progetto inviando la relativa documentazione al Ministero per l'inoltro in sede Comunitaria. Si prevede l'ultimazione della fase finale nel corso del 2010.

Il progetto, ha la finalità di individuare e condividere un'unica metodologia a livello regionale per la realizzazione sia della mappatura acustica delle infrastrutture di pertinenza provinciale sia della mappatura acustica strategica degli agglomerati, e per la predisposizione dei piani d'azione, nell'ottica anche delle successive verifiche quinquennali.

Gli obiettivi prioritari del progetto riguardo ai requisiti fissati dal DLgs 194/05 sono quindi quelli di:

- fornire uno strumento che permetta di identificare il numero di abitanti esposti a rumore inaccettabile/indesiderato;
- elaborare strategie che non incrementino i livelli di rumore accettabile;
- proteggere e mantenere le "zone silenziose" esistenti (esplicitamente previste dal DLgs. 194/05);
- aiutare politicamente l'implementazione delle strategie di contenimento del rumore;
- migliorare l'utilizzo del territorio ed il piano dei trasporti durante il processo di pianificazione;
- aiutare a stabilire l'impatto del rumore dovuto alle infrastrutture dei trasporti esistenti sugli sviluppi proposti di edilizia residenziale.

Riguardo all'armonizzazione fra gli strumenti normativi , il progetto prevede invece di:

- pervenire ad una definizione tecnica ed operativa di come la zonizzazione acustica del territorio comunale si debba interfacciare con la nuova mappatura in relazione agli aspetti tecnici e cartografici nonché procedurali, al fine di rendere coerenti i due strumenti;
- interfacciare e chiarire i rapporti tra il piano d'azione richiamato dalla normativa europea recepita e le varie tipologie di piani di risanamento previsti sulla base della normativa nazionale, vale a dire:
    - ✓ piano di risanamento acustico comunale (art. 7 Legge 447/95 e art. 5 della LR 15/01);
    - ✓ piano di risanamento acustico delle infrastrutture di trasporto (ex DM 29/11/00).

La piena attuazione della Direttiva, con le conseguenti modifiche e/o integrazioni al quadro normativo nazionale, consentirà di migliorare le conoscenze sia grazie alla disponibilità e alla comparabilità dei dati relativi all'esposizione al rumore ambientale, sia attraverso la condivisione delle esperienze acquisite in tema di riduzione del rumore.

3.6 PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

La Commissione Europea in gennaio 2009 ha aperto una procedura di messa in mora dell'Italia per incompleta attuazione della normativa IPPC per gli impianti esistenti, e in novembre 2009 ha deferito a tale riguardo l'Italia alla Corte di Giustizia Europea.

In riferimento al quadro normativo nazionale per l'attuazione della normativa IPPC, la raccolta delle informazioni dalle province al 30/09/09 ha evidenziato che in Emilia Romagna vi è una situazione di piena applicazione della normativa IPPC (impianti esistenti regolarizzati al 100%), come di fatto riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nelle sue comunicazioni alla Commissione Europea in risposta ai chiarimenti richiesti. .

3.7 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

La direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, adottata per dare attuazione alla Convenzione di "Aarhus", riconosce ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche, è stata recepita, in Italia, con il decreto legislativo n. 195 del 19/08/2005 .

La Regione Emilia-Romagna ha voluto caratterizzare l'attuazione del Decreto nel modo più ampio possibile e ha quindi proceduto nel 2008 alla creazione del "Catalogo regionale delle informazioni ambientali" coordinandosi con ARPA.

In tal modo si è voluto offrire al cittadino un quadro ampio, completo ed integrato dell'informazione ambientale disponibile, con l'obiettivo di accrescere la trasparenza e di sviluppare la comunicazione e la partecipazione.

Nel corso del 2009 si è proceduto ad implementare la predisposizione del software per la pubblicazione on line delle informazioni condivise con ARPA in modo da consentire un accesso ancora più facile ed immediato alle amministrazioni e ai cittadini.

La citata direttiva ha prodotto l'evoluzione delle strategie informative ed educative rendendo necessario l'adeguamento della Legge regionale n. 15/1996 (Promozione dell'Informazione ed educazione ambientale), che si è avuto nell'anno 2009 con l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa delle recente **Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27** "Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità"

3.8 INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", ha fissato nella parte quinta, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", il nuovo quadro normativo in materia di emissioni in atmosfera, riunendo in un testo unico le prescrizioni e le procedure per gli impianti e le attività precedentemente regolati dal DPR 203/88 e successivi decreti attuativi, dal DM 44/04, dalla direttiva 2001/80/CE sui grandi impianti di combustione, per gli impianti termici civili ed i combustibili.

Alla luce del nuovo decreto, la Regione con L.R. 1 giugno 2006, n. 5 ha riconfermato in capo alle Province le funzioni in materia ambientale precedentemente delegate dalla L.R. 3/99.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 272 del D.Lgs. 152/06 per le attività in deroga e delle competenze sancite alla lettera c), comma 1, art. 121 della L.R. 3/99, la Regione Emilia-Romagna ha emanato con **Delibera della Giunta regionale n. 2236 del 28 dicembre 2009** i criteri di omogeneizzazione e semplificazione delle procedure autorizzatorie e le prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 272del D.Lgs. n. 152/2006.

Il 21 maggio 2008 la Commissione Europea ha emanato la DIR 2008/50/CE "relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", attualmente in fase di recepimento. La direttiva costituisce il nuovo quadro di riferimento in materia di gestione della qualità dell'aria comprendendo al suo interno le direttive 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE e la decisione 97/101/CE inerente lo scambio di dati e informazioni delle reti di monitoraggio. La direttiva introduce inoltre la misurazione del PM2.5..

La Regione Emilia-Romagna ha già predisposto l'adeguamento della rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria per conformarla alle prescrizioni della sopraccitata direttiva, inserendo anche la misurazione del PM 2.5 obbligatoria a partire dal 2010.

La direttiva prevede inoltre la possibilità, ai sensi dell'art. 22 comma 2, di richiedere deroghe al rispetto dei valori limite in vigore per il PM10 in aree caratterizzate da particolari condizioni meteo-climatiche che ostacolano la dispersione degli inquinanti. La Commissione Europea a tal fine ha elaborato un modello di notifica per gli Stati membri che intendono richiedere la deroga (Comunicazione della Commissione Europea COM(2008)403 definitivo).

La Regione Emilia-Romagna, congiuntamente alle altre regioni del bacino padano (Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta, Veneto, Province Autonome di Trento e Bolzano), ha presentato in data 20 gennaio 2009 la richiesta di deroga all'obbligo di applicare i valori limite per il PM10 nelle zone in cui si rileva la non conformità agli obiettivi di qualità dell'aria.

La Commissione Europea non ha concesso la deroga per la maggioranza delle zone, ritenendo che le misure regionali e locali, senza misure nazionali, non bastino ad ottenere la conformità ai valori consentiti entro il 2011, ovvero che in assenza di un impegno formale a livello nazionale sotto forma di un Piano Nazionale per la qualità dell'aria, non sia possibile stabilire con certezza che i valori limite saranno rispettati entro il nuovo termine.

E' quindi in corso un confronto fra le Regioni e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per definire una serie di azioni a livello nazionale finalizzate a ridurre le emissioni di PM10, la cui adozione dovrebbe influire positivamente anche riguardo alla procedura di infrazione che la Commissione Europea ha avviato il 29/01/2009 (procedura 2008/2194) nei confronti dello Stato Italiano per il mancato raggiungimento degli obbiettivi di qualità dell'aria per il PM10.

3.9 CONTROLLI AMBIENTALI

Con la legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna) venne istituita l'ARPA chiamata a svolgere i controlli ambientali; successivamente sono state introdotte modifiche che l'hanno collocata all'interno della tematica dei controlli ambientali di derivazione comunitaria; tale legge è infatti stata modificata dapprima dalla L.R. 21 APRILE 1999 N. 3 ("Riforma del sistema regionale e locale"), poi dalla L.R. 30 LUGLIO 1999 N. 18, quindi dalla L.R. 17 DICEMBRE 2003 N. 26 ("Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose") ed infine dalla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 ("Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali").

In materia di controlli ambientali la Regione Emilia-Romagna ha prestato particolare attenzione alle indicazioni contenute nella Raccomandazione 2001/331/CE del 04 aprile 2001 del Parlamento e del Consiglio Europeo che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, attualmente in fase di revisione, (rif Comunicazione COM(2007) 707 final del 14 Novembre 2007). Per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della normativa IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control è impegnata alla adozione di un atto di indirizzo sulla gestione delle ispezioni ambientali congruente con il nuovo quadro di riferimenti europeo, che verrà adottato secondo le procedure della LR 21/04 "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento". Nel corso del 2009 si è lavorato alla predisposizione del citato atto di indirizzo che sarà presumibilmente emanato nel 2010.

3.10 SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Con procedura di infrazione n. 2006/4780 relativa alla *Derivazione acque del fiume Trebbia* della Commissione Europea è stata contestata la correttezza della procedura di valutazione di incidenza che annualmente viene approvata a seguito della richiesta di derivazione idrica dal fiume Trebbia avanzata dal Consorzio di Bonifica Tidone e Trebbia. A tale proposito la Regione ha

provveduto ad inviare al Ministero ed all'UE diverse note a sostegno della correttezza degli atti assunti.

Attraverso l'attuazione della Misura 323 *"Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"* nell'ambito del Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR) si è avviato un percorso di finanziamento di studi e ricerche per l'aggiornamento del quadro conoscitivo e di redazione ed approvazione delle Misure di Conservazione nonché dei Piani digestione dei siti della rete Natura 2000.

3.11 VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI (VAS)

Nel corso del 2009 è stato predisposto il progetto di legge regionale volto all'integrale recepimento della Direttiva 2001/42/CE e del D. Lgs 152/2006, che sarà presumibilmente approvato nel 2010.

3.12 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Con la LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 ("Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale"), come integrata dalla LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, è stata data integrale attuazione della Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 (direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) ed alla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE.

In seguito all'emanazione del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs 4/08 è stata emanata (con nota prot. PG 49760 del 27 febbraio 2009) una circolare sulla attuazione integrata della LR 9/99 e del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs 4/08 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale contenente le indicazioni per una omogenea attuazione delle procedure di VIA e di screening in attesa di una organica legge regionale di recepimento delle recenti disposizioni normative nazionali.

Nel corso del 2009 è stato predisposto il progetto di legge regionale volto all'integrale recepimento della Direttiva 2001/42/CE e del D. Lgs 152/2006, con riferimento alla disciplina di VIA e VAS, che sarà presumibilmente approvato nel 2010.

3.13 PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

Con la LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 2004, N. 21 (disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) è stata data attuazione alla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 (direttiva del Consiglio europeo sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento), in osservanza, inoltre, del D.Lgs. 372/99 e del successivo D.Lgs. 59/05.

La suddetta legge disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale dei nuovi impianti e degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi; l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e di rifiuti, previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione.

La Provincia è l'autorità competente per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla L.R.21/2004, mentre la Giunta regionale emana direttive per l'esercizio coordinato delle funzioni conferite, nonché per la definizione delle spese istruttorie.

Nel 2008 eravamo al circa 96 Per tutti gli impianti esistenti, ai sensi del D. Lgs. 59/05, (838) ad oggi è stata rilasciata l'AIA.

3.14 SISTEMA COMUNITARIO DI ECOGESTIONE E AUDIT

Essendo di immediata applicabilità il Regolamento 761/01/CE, la Regione predispone linee guida, svolge attività di promozione ed eroga contributi finanziari.

Nel 2009 è stato predisposto il bando per l'erogazione dei contributi per le certificazioni ambientali degli Enti Locali.

4. AGRICOLTURA

La Politica Agricola Comunitaria (PAC) è stata più volte riformata negli ultimi anni per adeguare il quadro normativo relativo al settore agricolo ai nuovi equilibri del mercato comunitario ed internazionale, alle nuove esigenze finanziarie del bilancio dell'Unione Europea ed alle nuove aspettative dei cittadini e dei consumatori.

In particolare, il 2009 si è caratterizzato per l'approvazione di un pacchetto di regolamenti comunitari che costituiscono l'attuazione della cosiddetta verifica sull'"Health Check" della PAC.
I regolamenti approvati, sostanzialmente di modifica dei precedenti assetti, sono il risultato di una approfondita analisi sull'effettivo stato di salute della Politica Agricola Comune, condotta dalla Commissione Europea nel 2007 e 2008.

I profondi cambiamenti in atto in questi anni hanno spinto infatti l'Unione Europea a formulare alcune proposte legislative che modificano, proseguono e completano le misure contenute nella riforma Fischler del 2003. Le principali novità riguardano l'aggiornamento del regime di pagamento unico, il disaccoppiamento totale degli aiuti, la revisione del sistema delle quote latte, la soppressione del set aside, il rafforzamento della condizionalità.

La Commissione Europea ha inoltre rivolto specifica attenzione al secondo pilastro della Pac (sviluppo rurale), con l'inserimento delle cosiddette nuove sfide (cambiamenti climatici e rispetto del protocollo di Kyoto, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche, biodiversità) ed una maggiore considerazione alle operazioni, così come definite nell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1698/2005, da realizzarsi attraverso le maggiori risorse provenienti dalla modulazione.
La disciplina della riforma è contenuta nelle seguenti fonti comunitarie:

- Regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003
- Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Decisione 2009/61/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2009, recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013).

La Direzione Agricoltura – nel corso del 2009 – ha quindi provveduto principalmente a dare attuazione a tale normativa.

4.1 PAC E SVILUPPO RURALE

In linea con quanto già approvato negli anni precedenti a valere sul Reg. Ce 1782/2003, la Direzione ha predisposto una bozza di deliberazione che sarà approvata entro il mese di febbraio 2010 concernente l'applicazione dei principi della condizionalità - già recepiti nei decreti ministeriali nazionali – attraverso l'individuazione delle ulteriori normative che a livello regionale

danno attuazione alle direttive ed ai regolamenti comunitari in materia di impegni in capo agli agricoltori ai fini della percezione dei contributi di sostegno diretto.

Per quanto concerne lo Sviluppo Rurale, nel 2009, si è provveduto alla rivisitazione del **Programma di sviluppo rurale** in attuazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 come modificato dal citato Reg. (CE) n. 74/2009 e della richiamata Decisione 2009/61/CE del Consiglio.
Ai sensi dell'art. 16 bis del Reg. 1698/2005, le Autorità di gestione dei PSR dovevano infatti presentare alla Commissione Europea, entro giugno 2009, i Programmi modificati con lo scopo di dare attuazione alle seguenti priorità: cambiamenti climatici; energie rinnovabili; gestione delle risorse idriche; biodiversità; misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario; innovazione connessa alle prime quattro priorità elencate.

Le modifiche proposte hanno riguardato l'integrazione dell'analisi della situazione socio-economica e ambientale relativamente ai cambiamenti significativi intervenuti sulle tematiche oggetto delle nuove sfide, l'integrazione delle strategie con attivazione di un nuovo obiettivo prioritario (potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche), l'introduzione di una nuova misura (125), l'adeguamento di alcuni aspetti delle schede di misura e dell'entità dell'aiuto di alcune misure, la modifica delle dotazioni finanziarie del PSR e la rideterminazione degli indicatori di prodotto, risultato e impatto.

La proposta definitiva è stata approvata dalla Giunta regionale con **deliberazione n. 1000/2009** e inviata al vaglio degli uffici dell'Unione Europea che, con decisione C(2009)10344 del 17 dicembre 2009, ha approvato le modifiche. A seguito di tale decisione la Giunta regionale **con deliberazione n. 2282/2009** ha definitivamente preso atto degli esiti della negoziazione con la Commissione e del testo finale del PSR a seguito delle modifiche Health Check.

Inoltre sotto il profilo gestionale si è proseguita l'attuazione delle misure dei quattro Assi del PSR, anche attraverso la rivisitazione di alcuni Programmi operativi adottati nel 2008.

Per quanto concerne l'Asse 1 "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale" la revisione ha interessato i Programmi operativi delle seguenti Misure: Misura 111 "Formazione professionale ed azioni di informazione" e Misura 114 "Consulenza aziendale" (deliberazioni della Giunta regionale n. 360/2009 e n. 361/2009), Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" e Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" (deliberazione della Giunta regionale n. 631/2009) e Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità" (determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 724/2009).

Sono stati inoltre approvati il Programma operativo sulla Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste" (deliberazione della Giunta regionale n. 274/2009) e l'avviso pubblico sulla Misura 123 azione 2 "Ammodernamento tecnologico delle imprese forestali" (deliberazione della Giunta regionale n. 127/2009), finalizzate a sostenere rispettivamente interventi strutturali ed infrastrutturali sulle superfici boscate ed il segmento della prima lavorazione degli assortimenti legnosi.

Nell'ambito dell'Asse 1 sono stati attivati congiuntamente ai "Progetti di Filiera", i Programmi operativi della Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare, nonché nel settore forestale" e della Misura 133 "Sostegno alle associazione di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare" (**deliberazione della Giunta regionale n. 672/2009).**

Relativamente all'Asse 2 " Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" nel corso del 2009, con deliberazione n. 281/2009 si è provveduto a rivedere le modalità di applicazione delle zonizzazioni con riferimento alle Misure 211 e 212 e ad apportare alcune modifiche, specie in ordine alle gestione delle economie per consentire una maggiore flessibilità della spesa.

Per quanto concerne la Misura 214 "Pagamenti agro ambientali" con **deliberazione della Giunta regionale n. 122/2009** si è previsto lo scorrimento di tutte le graduatorie provinciali, mentre con **deliberazione n. 575/2009** sono state adottate disposizioni sulla difesa integrata avanzata.

Infine è stato modificato il Programma operativo della Misura 511 “Assistenza tecnica” per lo stralcio 2009-2010 (deliberazione della Giunta regionale n. 393/2009) e sono state dettate specifiche disposizioni operative in merito agli obblighi di informazione e pubblicità rivolte ai beneficiari delle misure del PSR (**deliberazione della Giunta regionale n. 522/2009**).

4.2 ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO

Nel corso del 2007 la Commissione Europea ha rivisto gran parte delle OCM di settore la cui regolamentazione è confluita in un unico atto normativo Reg. (CE) n. 1234/2007 denominato “OCM Unica”. Nel 2009 la Direzione Generale Agricoltura ha dato attuazione ad alcune revisioni ed in particolare con riferimento al settore del **miele** con **deliberazione della Giunta regionale n. 1675/2009 è** stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di adesione al Programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.

Relativamente al settore **vitivinicolo** in attuazione dei Regg. (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 è avvenuta l’approvazione della **L.R. n. 16/2009** recante “Modalità di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo”, che costituisce un quadro fondamentale di disciplina degli obblighi e delle sanzioni amministrative relative alle superfici vitate impiantate illegalmente, nel rispetto delle disposizioni sul potenziale produttivo nel settore vitivinicolo.

Sempre per quanto concerne l’applicazione dei Regg. Ce n. 479/2008 e n. 555/2008 con **deliberazione della Giunta regionale n. 194/2009** sono state apportate modifiche ed integrazioni alle disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, mentre con **deliberazione della Giunta regionale n. 1125/2009** sono state dettate specifiche disposizioni in materia di arricchimento delle uve, dei mosti e dei vini compresi quelli atti a divenire vini IGP e DOP nonché partite (Cuvees) atte a divenire spumanti.

4.3 SETTORE BIOLOGICO

Con riferimento alle prescrizioni del Reg. 834/2007 ed alla L.R. 28/1997, si è reso operativo il sistema “AgriBio” finalizzato all’elaborazione - via web – delle notifiche in capo agli operatori biologici, a cui ha fatto seguito l’approvazione da parte della Giunta regionale (**deliberazione n. 2061/2009)** di specifiche disposizioni sul procedimento e sull’utilizzo dell’applicativo.

4.4 ASPETTI FITOSANITARI

Particolarmente complessa è la materia fitosanitaria. Numerosissime sono le Direttive di settore che vengono annualmente adottate dalla Commissione Europea; nel 2009 sono state ben 38 di cui recepite con decreto ministeriale sono solo 4.

Inoltre – sempre a livello nazionale - sono stati emanati ben 121 atti ministeriali di attuazione di diverse Direttive.

Per quanto concerne l’attività della Direzione Generale Agricoltura oltre al presidio ordinario si è provveduto a verificare - ove necessario ed in sede di controllo - le specifiche disposizioni in materia fitosanitaria e di profilassi internazionale.

4.5 CACCIA

Con legge regionale n. 11/2006 - “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE)” - è stato disciplinato il prelievo venatorio in deroga ai divieti previsti dalla Direttiva CEE 79/409, modificando la precedente legge regionale n. 15 del 2002, che aveva provveduto per i tre anni

precedenti. La legge tendeva a ridurre le deroghe, limitando la propria azione alla sola stagione venatoria 2006/2007.

Nel 2007 è stata approvata una nuova legge regionale che ha affidato alla Giunta il compito di individuare annualmente l'elenco delle specie cacciabili in osservanza ai criteri definiti dalla Direttiva 79/409/CEE.

In relazione a tale nuovo assetto - come già avvenuto nel 2007 e nel 2008 - nel 2009 è stata approvata la **deliberazione n. 1099/2009** che individua l'elenco delle specie cacciabili in deroga per la stagione venatoria 2009/2010.

4.6 ATTUAZIONE DE MINIMIS

In relazione alle opportunità offerte dal Reg. (CE) n. 1535/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, sono stati approvati alcuni programmi operativi sui prestiti di conduzione da concedere tramite gli organismi di garanzia a favore delle imprese nel settore suinicolo (**deliberazione della Giunta regionale n. 566/2009**), del settore frutticolo (**deliberazione della Giunta regionale n. 1339/2009**) e per le imprese attive nella produzione primaria (**deliberazione della Giunta regionale n. 2052/2009).**

4.7 ORIENTAMENTI COMUNITARI

In attuazione del punto 196 degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale (G.U.U.E. 2006/C 319/01) che fissavano al 31/12/2009 la data a partire dalla quale gli Stati membri non potevano erogare aiuti per l'acquisto di terreni agricoli, nonché della Comunicazione della Commissione sulla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti di stato concessi sotto forma di garanzia (2008/C155/02) concernente le modalità di calcolo ed i limiti di valore della garanzia che invitava gli Stati membri a provvedere entro il 1 gennaio 2010, con **deliberazione della Giunta regionale n. 2370/2009** sono stati adeguati i criteri attuativi della L.R. n. 43/1997 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37".

5 ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO

5.1 PESCA

La Regione Emilia-Romagna è intervenuta attivamente sul tema della costituzione dei distretti di pesca e nell'attuazione delle politiche comunitarie attraverso la partecipazione a programmi comunitari nell'ambito delle iniziative FESR (ad es. INTERREG III A).

La Regione sta collaborando con il MIPAAF per istituire un Distretto di pesca Nord Adriatico, il quale richiama gli studi propedeutici dei progetti europei ed in particolare di ADRIBLU che hanno anticipato le direttive del Reg. CE 1967/2006 " Misure di gestione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mediterraneo" che individua 7 sub aree nell'intorno dell'Italia e la Regione Emilia Romagna ricade nella zona 17 che contempla il mare Adriatico dal Friuli al Molise.

Ai fini della tutela delle risorse alieutiche e di riduzione dello sforzo di pesca, detto regolamento impone nel mare i piani di gestione locali che devono essere applicati tramite l'aggregazione delle marinerie per pratiche di pesca entro il 30 maggio 2010. Tali piani, per essere efficaci, dovranno prevedere condivisioni con i Paesi Transfrontalieri con i quali la Regione già intrattiene rapporti per la realizzazione di progetti sulla pesca. In tale azione si dovrà dare

avviamento all'Asse IV del Fondo Europeo della Pesca (FEP 2007-2013) che prevede l'avviamento dei piani di gestione con l'aggregazione delle marinerie per pratiche di pesca.

Oltre a tali interventi dovrà essere applicato il Regolamento CE 1077/2008 che stabilisce la registrazione e trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento; la Regione ha già anticipato con il progetto Connect il telerilevamento delle barche ai mercati che il 1° gennaio 2001 diviene obbligatorio; la Regione ha, inoltre, già avviato progetti interregionali e transfrontalieri finalizzati all'attuazione del Reg. CE 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire,scoraggiare ed eliminare la pesca illegale.

5.2 RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

In attuazione degli obiettivi previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 18 gennaio 2000 (denominata "Verso uno spazio europeo della ricerca") e dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la L.R 14 maggio 2002 n.7 avendo come finalità quella di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione.

Mirando poi a consolidare la rete regionale dell'Alta tecnologia, realizzando sul territorio regionale un insieme di infrastrutture dedicate alla ricerca industriale e alla generazione di imprese ad alta tecnologia, con delibera di Giunta 736 del 19/05/2008 la Regione ha approvato le linee guida per la "creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico", in attuazione dell'attività 1.1 dell'Asse 1 Ricerca industriale e trasferimento tecnologico del POR FESR 2007-2013.

Nell'ambito dei tecnopoli troveranno collocazione laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico promossi o che vedono la partecipazione diretta di università ed enti di ricerca, laboratori privati rivolti al mercato, incubatori di imprese di alta tecnologia e altri servizi legati alla finalità della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

I soggetti interessati, quali ad esempio università, enti di ricerca ed Enti locali esplicitano la loro partecipazione attraverso la presentazione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di tecnopoli contenti programmi di realizzazione infrastrutturale dei Tecnopoli e programmi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico da realizzarsi nell'ambito del Tecnopolo.

Al fine di dare maggiore efficacia all'azione di sviluppo e coordinamento della Rete regionale per l'Alta Tecnologia, la Regione ha ritenuto opportuno aggiornare e meglio finalizzare gli obiettivi del partenariato regionale della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico, attraverso un nuovo accordo fra la Regione, le Università e gli enti pubblici di ricerca attivi sul territorio regionale, in particolare per condividere finalità, strumenti e metodologie per lo sviluppo della Rete stessa. Tale Accordo di Programma Quadro è stato approvato con la **delibera di Giunta n. 1189 del 27/07/09** e successivamente sottoscritto l'11/11/09.

Sempre in attuazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 Asse 1 "Ricerca industriale e trasferimento tecnologico" (il cui obbiettivo è di rafforzare la rete della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico e favorire la creazione di tecnopoli per la competitività) e, specificatamente, dell'attività concernente il "Sostegno a progetti di ricerca collaborativa delle PMI con laboratori di ricerca e centri per l'innovazione", con delibera di Giunta regionale n.1043 del 07/07/2008 è stato approvato il bando per progetti di ricerca collaborativa delle PMI.

Il bando sostiene progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati da PMI. L'attività è rivolta ad aumentare la capacità delle PMI di sviluppare nuovi prodotti, nuovi processi o altre innovazioni rilevanti, di acquisire e gestire la conoscenza per scopi industriali, anche mediante l'attivazione di collaborazioni con gruppi di ricerca e partnership con strutture universitarie, centri di ricerca, laboratori industriali.

Infine con delibera di Giunta n. 1044 del 7 luglio 2008 è stato approvato il bando a favore delle PMI, in attuazione dell' Attività II 1.1 "Sostegno a progetti di introduzione di ICT nelle PMI"

e dell'Attività II 1.2 "Sostegno a progetti e servizi per la creazione di reti di imprese, per l'innovazione tecnologica e organizzativa nelle PMI" Asse 2 - Sviluppo innovativo delle imprese POR FESR 2007-2013.

Il duplice obiettivo perseguito è quello di favorire, da un lato, l'introduzione e l'uso di strumenti ICT nelle PMI (promuovendo il passaggio da strumenti standard a quelli più evoluti) e, dall'alto, quello di supportare i processi di cambiamento tecnologico e organizzativo,attraverso il sostegno a progetti e all'acquisizione di servizi ad alto contenuto di conoscenza, al fine di introdurre strumenti e metodologie innovative per il management e la riorganizzazione di imprese e reti d'impresa.

5.3 SISTEMA FIERISTICO

A seguito della sentenza emanata dalla Corte di Giustizia il 15 gennaio 2002 ed alla procedura di infrazione che ne è seguita nei confronti della Regione Emilia-Romagna per la legge regionale sull'ordinamento fieristico n.12/2000 (ritenuta in contrasto con il diritto alla libera prestazione di servizi e con il diritto di stabilimento introducendo ingiustificate restrizioni), è stata emanata la legge regionale n.16 del 27 luglio 2005 (Adeguamenti a indicazioni comunitarie della legge regionale 25 febbraio 2000 n. 12 (ordinamento del sistema fieristico regionale) con la quale si è inteso adeguare definitivamente la legislazione regionale in materia fieristica ai principi comunitari della libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi. Nello specifico si è prevista una sostanziale parificazione di tutti gli operatori partecipanti alle manifestazioni fieristiche e la privatizzazione degli enti fieristici previsti dalla precedente normativa.

5.4 ENERGIA

In attuazione della Direttiva 2002/32CE (sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici) e della Direttiva 2001/77/CE (sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e conformemente a quanto previsto dalla LR 23 dicembre 2004 n.26 ("Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"), la Regione Emilia-Romagna ha provveduto con delibera assembleare n.141 del 14 novembre 2007 ad approvare il Piano Energetico Regionale (PER) quale strumento per la definizione degli indirizzi programmatici della politica energetica regionale.

Al fine di favorire il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, contribuendo a conseguire la limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti (anche nell'ottica del rispetto degli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto) ed in attuazione della direttiva 2006/91/CE (sul rendimento energetico nell'edilizia), con delibera n.156 del 04/03/2008 l'Assemblea legislativa ha proceduto all' "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica". Tale atto disciplina nello specifico:

a) l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici in essi installati

b) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti

c) il rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici

d) il sistema di accreditamento degli operatori preposti alla certificazione energetica degli edifici

e) l'esercizio e la manutenzione degli edifici e degli impianti

f) il sistema informativo regionale per il monitoraggio della efficienza energetica degli edifici e degli impianti

g) le misure di sostegno e di promozione finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica ed alla riduzione delle emissioni climalteranti .

Con precedente delibera assembleare n.118 del 13/6/2007 è stato inoltre adottato l'"Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di aree ecologicamente attrezzate" così come previsto dapprima dal D.lgs 112/98 e successivamente, in attuazione dello stesso, dalla L.R. 20/2000.

Su tale presupposto e perseguendo l'obiettivo di sostenere la qualificazione del sistema produttivo attraverso interventi di sistema tali da promuovere il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti rinnovabili e l'uso efficiente delle risorse nell'ottica della riduzione delle emissioni inquinanti, con delibera di Giunta n. 1701 del 20/10/2008 si sono definite le "Modalità di svolgimento delle procedure finalizzate al finanziamento per la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate". Conformemente a quanto previsto dall'attività III1.1 dell'Asse 3 del POR 2007-2013 "Innalzamento della dotazione energetico ambientale delle aree produttive" si è quindi dato avvio ad una procedura negoziata con le Province (connessa con la loro attività di programmazione dello sviluppo territoriale/economico) avente come finalità quella di promuovere e sostenere la realizzazione di programmi di investimento destinati agli ambiti specializzati per aree produttive di cui all'Art.A-13 della L.R n.20/00, al fine di dotarli di infrastrutture, sistemi, servizi, idonei a configurarli quali aree ecologicamente attrezzate (ai sensi dell'art. A-14 della Legge Regionale n.20/200).

Con deliberazione di Giunta 7 luglio 2008, n. 1043 recante l'approvazione del bando per progetti di ricerca collaborativa della PMI, in attuazione della misura 3.1 A del PRRIITT ed in coerenza con il POR FESR 2007-2013, si sono sostenuti progetti di ricerca e sviluppo precompetitivo delle PMI regionali, in collaborazione con Università, Enti di ricerca e laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico della rete regionale Alta Tecnologia.

Con deliberazione di Giunta 16 luglio 2007, n. 1098, recante l'approvazione del bando per il sostegno a progetti innovativi nel campo delle tecnologie energetico-ambientali, in attuazione della misura 3.1. 2 del POR FESR 2007-2013, si è sostenuta la qualificazione energetico ambientale del sistema produttivo regionale attraverso il cofinanziamento di interventi delle PMI finalizzati a promuovere il risparmio energetico, l'uso efficiente dell'energia, l'autoproduzione di energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, i sistemi di cogenerazione, la riduzione delle emissioni di gas serra

5.5 RETE DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI.

In materia di distribuzione dei carburanti si segnala l'avvenuta archiviazione (il 26 novembre del 2008) della procedura di infrazione n.2004/4365 ex art.226 Trattato CE "Normativa che fissa le condizioni per l'apertura e la gestione di impianti di distribuzione di carburante in Italia".

Successivamente all'archiviazione, in Regione Emilia Romagna – **con deliberazione n. 208 del 5 febbraio 2009 - l'Assemblea legislativa ha approvato la proposta di Giunta "Modifiche alla delibera del Consiglio regionale 8 maggio 2002, n. 355 "Norme regionali di indirizzo programmatico per la realizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti".** Le modifiche proposte, in linea con l'art. 83-bis del decreto legge 112 del 2008 , convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008, rispondono alle esigenze di riforma della normativa regionale in materia di distribuzione carburanti emerse a seguito della attivazione della procedura di infrazione comunitaria nei confronti della Stato italiano.

Punti rilevanti sono le modifiche agli articoli 5 e 9 della delibera n. 355 del 2002.

La riforma dell'articolo 5 (Ambiti territoriali omogenei) comporta, in particolare, l'abrogazione delle disposizioni vigenti sulle distanze minime e sulle superfici minime da rispettare ai fini della realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, nonché sulle attività integrative degli impianti, così intervenendo sugli aspetti più controversi della normativa regionale in materia e su cui era stata maggiormente concentrata l'attenzione della Commissione europea (sebbene l'Emilia Romagna non risultasse tra gli enti direttamente coinvolti nella procedura di infrazione). Inoltre, in relazione agli indici di edificabilità, ha previsto che i Comuni determinino gli indici urbanistico-edilizi per la modifica o la realizzazione di impianti stradali di distribuzione carburanti, volti a

favorire lo sviluppo dell'attività non-oil e che nella individuazione delle aree per gli impianti di distribuzione carburanti, i Comuni tengano conto della necessità di superfici adeguate per le aree di rifornimento, di parcheggio e di sosta temporanea di automobili e autoveicoli pesanti, nonché per idonee aree verdi e per le aree dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Le modifiche all'articolo 9 (Orari), in particolare, rimandano ad una successiva delibera della Giunta regionale per la definizione dei criteri in base ai quali i Comuni, ai sensi dell'articolo 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, determineranno gli orari ed i turni di apertura e chiusura, ferma restando la necessità di garantire l'apertura assistita degli impianti su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15 alle 18.00, nei giorni dal lunedì al sabato non festivi. Nel definire i criteri la Giunta dovrà fare riferimento all'orario settimanale stabilito all'articolo 7 del d.lgs. n. 32 del 1998 (aumento dell'orario massimo di servizio fino al 50% dell'orario minimo) .

5.6 SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE

La Regione Emilia-Romagna, nell'ottica di promuovere e favorire la semplificazione amministrativa e la riorganizzazione dei processi di servizio verso le imprese e in un particolare momento in cui mentre le imprese sono chiamate a sfidare la crisi e le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad allearsi con le stesse per offrire loro e mettere a loro disposizione tutti gli strumenti che hanno per facilitare la loro "missione", di recente mette in campo con la *legge regionale comunitaria* uno strumento di tipo normativo col quale in via legislativa (e poi amministrativa) è possibile garantire l'applicazione della normativa comunitaria e, per quanto di competenza della Regione; realizzare la concreta applicazione di quella semplificazione amministrativa che le imprese, soprattutto micro, piccole e medie, richiedono e auspicano da tempo; per disciplinare, con poche ma chiare norme, il nuovo Sportello unico per le attività produttive, quale unico punto di accesso per l'impresa e per tutte le vicende che la riguardano, dalla sua progettazione alla nascita, dalla realizzazione dell'impianto alla completa gestione dei procedimenti per l'esercizio dell'attività produttiva.
Mentre così la Regione va ad allinearsi agli obiettivi della Strategia di Lisbona e della Direttiva "Servizi", coglie altresì l'occasione per rivedere il *corpus* normativo regionale nell'ottica di garantire e mantenere alta la qualità, la sicurezza e la tutela dell'ambiente ma offrendo strumenti per semplificare e alleggerire il carico burocratico in capo alle imprese e per incentivare la crescita e la produttività delle stesse.
Proprio su questo ultimo aspetto la Regione sta investendo importanti risorse per la creazione del primo "*portale regionale per le imprese*", una sorta di "consulente virtuale" , uno "sportello unico telematico" appunto cui chiedere informazioni, adempimenti , riferimenti normativi e modulistica da presentare per ottenere gli atti necessari (e sufficienti, in ottemperanza al "principio di non aggravamento del procedimento") a soddisfare ogni richiesta; ma che sarà anche uno strumento per mettere in contatto i tanti soggetti coi quali l'impresa deve dialogare: attraverso una banca dati della conoscenza tutte le informazioni relative ad una determinata impresa saranno messe a disposizione della stessa ma anche dei vari soggetti che ad essa devono consentire di esercitare la propria attività.
Già nel corso degli anni precedenti, per semplificare e ridurre i costi burocratici a carico delle imprese la Regione Emilia Romagna si è posta il duplice obiettivo di sperimentare la Misurazione degli Oneri Amministrativi (MOA) presso le amministrazioni regionali con la metodologia dello Standard Cost Model- ricalcando l'analoga esperienza condotta a livello nazionale presso le Amministrazioni centrali - e di rafforzare le competenze degli operatori regionali e locali in materia di qualità della regolazione e ciò in coerenza con le raccomandazioni comunitarie derivanti dalla politica di Better Regulation promossa nell'ambito della Strategia di Lisbona.
Ancora, nel quadro delle Linee Guida dell'Unione Europea (c.d. Smal Business Act – Atto Europeo per le piccole imprese – giugno 2008) per promuovere e favorire la crescita delle piccole e medie imprese, che costituiscono l'ossatura del sistema economico europeo e italiano oltre che regionale, in particolare, tra gli strumenti di sostegno e con riguardo agli obiettivi ivi indicati, si rammenta che

la Regione, anche nell'ambito delle proprie competenze legislative, ha affrontato la tematica della responsabilità sociale d'impresa (es. tutela della salute e sicurezza nei cantieri) mettendo a frutto le numerose esperienze positive di accordi e progetti che hanno coinvolto sul livello regionale le istituzioni, le rappresentanze economiche e sociali, gli organismi bilaterali e non limitandosi a disposizioni di natura programmatica, ma prevedendo anche alla promozione di interventi diretti per favorire l'introduzione e l'uso di strumenti ICT nelle PMI promuovendo il passaggio da strumenti standard a strumenti più evoluti e per supportare i processi di cambiamento tecnologico e organizzativo, attraverso il sostegno a progetti e all'acquisizione di servizi ad alto contenuto di conoscenza, al fine di introdurre strumenti e metodologie innovative per il management e la riorganizzazione di imprese e reti d'impresa.
Inoltre, sempre in questo contesto di rilevanza comunitaria, la Regione è intervenuta in tema di RSI come strategia trasversale a molteplici materie che ora rientrano nella competenza esclusiva statale ora nelle materie di competenza concorrente, nell'ambito della quale quindi il livello regionale oltre che di disciplina nei limiti dei principi della legge statale può certamente porsi rispetto anche ad un concetto di standard o livello minimo essenziale delle prestazioni sul territorio nazionale come concetto di ulteriore livello di tutela.
In attuazione di un Protocollo sottoscritto con il MISE è stato avviato un progetto di formazione - in collaborazione con le amministrazioni provinciali - che coinvolge i responsabili degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) presenti sul territorio regionale al fine di sensibilizzare i territori produttivi sui principi di un comportamento responsabile nell'ambito delle strategie di internazionalizzazione delle imprese e informare, sostenere, assistere le proprie aziende in un percorso di crescita competitiva che include anche i processi di penetrazione nei territori esteri Inoltre, con gli stessi SUAP, si sono attivati interventi in tema di ADR (Alternative Dispute Resolution) che si caratterizza per la rapidità dei tempi di soluzione;la semplicità del procedimento; i costi ridotti e predeterminati; la riservatezza delle procedure, valorizzando, in termini formativi e di diffusione della conoscenza, il ricorso alla conciliazione stragiudiziale come fattore che è in grado di ridurre significativamente i costi legali di un'impresa.

5.7 COOPERAZIONE

Conformemente alla strategia definita nel Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 (in tema di sostegno alla cultura imprenditoriale) e con l'obiettivo di promuovere la nascita di nuove imprese cooperative anche attraverso la previsione di strumenti finanziari quali garanzie, cogaranzie, controgaranzie, finanziamenti agevolati e fondi rotativi, la Regione Emilia-Romagna ha emanato nel Giugno del 2006 la LR n.6 recante " Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna".

In attuazione dell'art.7 della succitata L.R. n.6/2006, concernente la realizzazione di "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa", sono state approvate le modalità e i criteri da osservare per l'elaborazione e presentazione delle relative proposte progettuali (DGR n.1359/07) ed, a fronte di una prima aggiudicazione di proposte progettuali per il 2007 (determina dirigenziale n. 17219 del 27.12.2007), si è successivamente previsto per il 2008 (con DGR n. 1625 del 13.10.2008) un'integrazione dei progetti presentati nell'anno 2007 e la ripartizione di ulteriori risorse.

La Regione continua inoltre a sostenere gli investimenti delle imprese cooperative mediante finanziamenti agevolati offerti al sistema cooperativo a valere sul fondo di rotazione FONCOOPER.

5.8 AIUTI DI STATO

La Regione Emilia-Romagna ha adeguato i propri interventi agevolativi a favore delle imprese alle nuove normative comunitarie in materia di aiuti di stato adottati e in corso di adozione .

In particolare, dal 1° gennaio 2007 per tutti i contributi erogati in regime de minimis la Regione ha applicato il Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998.

Inoltre, per alcuni interventi previsti nel POR FESR 2007/2013 – in particolare per gli incentivi alle imprese per investimenti in campo energetico e ambientale nonché per quelli volti a finanziare attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico - è stata data da subito applicazione al nuovo Regolamento generale di esenzione CE n. 800 del 6 agosto 2008.

6 MOBILITA' E TRASPORTI

6. 1 TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CODUCENTE

La L. R. 21 dicembre 2007 n. 29 recante "Norme regionali in materia di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Modifica della L. R .n. 30 del 1998 (Disciplina Generale del Trasporto Pubblico Locale)" ha attuato le disposizioni della L. 218/2003 che disciplinano la medesima attività di trasporto esercitata in forma d' impresa. Le direttive del Consiglio dell'Unione europea n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 e 98/76/CE del 1 ottobre 1998 costituiscono il presupposto normativo della riforma legislativa nazionale e regionale di competenza, del settore del trasporto su strada di merci e viaggiatori, nel rispetto dei principi di libertà di stabilimento delle imprese e di concorrenza sul mercato. La Regione Emilia –Romagna in continuità con il processo di innovazione legislativa avviato con la L. R. 29/2007 ha emanato il Regolamento n. 3/2009 pubblicato sul BURT n. 225 del 28/12/2009, "Regolamento Regionale per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente (art. 26 quater lettera d.L.R.30/98)", il quale ulteriormente specifica la normativa di riferimento; reca la disciplina e le prescrizioni previste dall'art.26-septies della L.R.30/98 così come modificata dalla L.R.29/2007 al fine di assicurare l'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente in condizioni di sicurezza, regolarità, qualità. Il Regolamento regionale inoltre è volto a garantire il rispetto di norme di legge in tema di professione di conducente di autobus e regolarità assicurativa/previdenziale correlata allo svolgimento di tale attività. Quanto all'esercizio dell'attività d' impresa di medesimo scopo e costituita nelle forme di cui all'art.3 bis D.Lgs. n.395/2000, fissa principi e regole procedimentali in ordine al rilascio delle autorizzazioni ed al regime dei controlli e sanzioni.

6.2 SICUREZZA STRADALE

Anche nel corso del 2009 in attuazione del «Piano di sicurezza stradale 1997-2001» della Commissione delle Comunità europee, avente l'obiettivo di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali, si è provveduto a dare esecuzione al Piano nazionale della sicurezza stradale. Detto Piano, istituito con legge n.144/1999 che consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari, viene attuato, a seguito del trasferimento di risorse finanziarie dello Stato, mediante il coordinamento delle Regioni nell'ambito del proprio territorio, dagli enti proprietari di strade (Province e Comuni).

In particolare, dopo l'attuazione dei primi due programmi, a seguito dell'approvazione con delibera di Giunta regionale n. 1079 del 16.07.2008 dell'avvio all'attuazione del terzo Programma il 23 dicembre 2009, in conformità al Disciplinare per l'accesso ai finanziamenti approvato con **delibera di Giunta regionale n. 1251 del 7.09.2009 "**PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (PNSS) TERZO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI RELATIVI AL TERZO PROGRAMMA E ALLA LR 30/1992", sono pervenute alla

Regione le proposte di intervento da parte degli enti attuatori, che attualmente sono in fase di istruttoria.

Si evidenzia inoltre che nel Libro Bianco del 12 settembre 2001 "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" la Commissione europea ha, tra l'altro, fissato l'obiettivo di dimezzare il numero di decessi sulle strade dell'unione europea fra il 2001 e il 2010.

Nella comunicazione del 2 giugno 2003 " Programma di azione europeo per la Sicurezza Stradale – dimezzare il numero di vittime della strada nell'unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa, la Commissione ha individuato nell'infrastrutture stradale il terzo pilastro della politica di sicurezza stradale, che dovrebbe apportare un considerevole contributo alla realizzazione dell'obiettivo comunitario di riduzione degli incidenti.

E' sulla base di tali documenti comunitari che il 19/11/2008 è stata emanata la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali n. 2008/96/CE che sarà oggetto di recepimento da parte delle autorità competenti e probabilmente punto di riferimento per i prossimi Piani della sicurezza stradale.

6.3 PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI

La L.R. n.30/1998 prevede che il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) sia predisposto ed approvato verificando la congruenza con gli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto e con le direttive 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, e 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000, concernente i valori limite di qualità dell'aria per numerosi agenti inquinanti, come già recepite nella normativa statale.

L'Unione Europea ha in seguito definito e confermato gli obiettivi della politica comunitaria nel settore dei trasporti, elaborati, in successione temporale, con il Libro Bianco del 2001 "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" (COM(2001) 370 del 12 settembre 2001), con la Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento Europeo, "Mantenere l'Europa in movimento - una mobilità sostenibile per il nostro continente, Riesame intermedio del Libro Bianco del 2001" (COM(2006) 314 del 22 giugno 2006), e con il Libro Verde "Verso una nuova cultura della mobilità urbana" (COM (2007)551 del 25 settembre 2007), che delinea un piano europeo per la mobilità urbana, incentrato sulle tematiche della fluidificazione del traffico e del trasporto urbano accessibile e sicuro per gli abitanti delle città europee.

Tali principi sono stati posti alla base delle attività di aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti, avviate con **delibera di Giunta Regionale n. 194 del 12/12//2008 "**AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI - PRIT'98-2010", per l'integrazione degli obiettivi regionali con quelli nazionali ed europei, rivolti ad offrire ai cittadini sistemi di trasporto che rispondano alle esigenze economiche, sociali e ambientali della società, e in particolare offrire una elevata mobilità, proteggere l'ambiente, assicurare l'approvvigionamento energetico, tutelare i lavoratori sul piano occupazionale e della loro sicurezza, diminuire gli incidenti stradali, favorire l'innovazione, incrementare la co-modalità tra i vari mezzi di trasporto.

Con delibera di **Giunta Regionale n. 1877 del 23/11/2009** "L.R. 30/98 ART. 5 BIS: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI DENOMINATO PRIT 2010-2020" è stato dato poi avvio all'articolata procedura di approvazione del piano che prevede anche il rispetto degli adempimenti relativi alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come recepiti dalla L.R. 20/2000 e dalla sua modifica operata con la **L.R.6/2009** per dare attuazione alla Direttiva 2001/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/06/2001.

7. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

7.1 OCCUPAZIONE

In tema di occupazione, le azioni principali si sono poste in attuazione dell' "Accordo Regione-Ministero del lavoro" del 16 aprile 2009 e del "Patto per attraversare la crisi, salvaguardando capacità produttive e professionali, occupazione, competitività e sicurezza sociale" sottoscritto fra la Regione Emilia-Romagna, l'UPI e l'ANCI regionali, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali l'8 maggio ed approvato con la **deliberazione della Giunta regionale n. 692 del 18 maggio 2009,** contenente "Indirizzi e criteri generali di competenza istituzionale della Regione per l'utilizzo delle procedure di attivazione di interventi nelle situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, anche con gli ammortizzatori in deroga e relative disposizioni attuative".

In particolare, le predette azioni hanno trovato declinazione nel "Piano di politiche attive del lavoro per attraversare la crisi, salvaguardando capacità produttive e professionali, occupazione, competitività e sicurezza sociale", adottato con la **deliberazione della Giunta regionale n. 1124 del 27 luglio 2009.**

Tale Piano - in cui si sottolinea come la formazione in quanto strumento per l'innalzamento delle competenze dei singoli lavoratori, delle imprese e dei sistemi di imprese, rappresenti una leva strategica per affrontare la crisi - prevede che gli interventi da attuare siano volti a:

- prevenire e contrastare ogni forma di espulsione dal mercato del lavoro attraverso il potenziamento della adattabilità e occupabilità delle persone;
- sostenere le imprese e i sistemi di imprese che investono nei processi di riorganizzazione e innovazione al fine di affrontare l'attuale situazione contingente in un'ottica non solo di superamento della crisi, ma di riposizionamento per essere adeguatamente attrezzate ad affrontare la ripresa;
- mantenere la cultura imprenditoriale e del "fare impresa", patrimonio di questa regione, per non disperdere la ricchezza del tessuto produttivo regionale valorizzando le professionalità acquisite nel lavoro.

Si prevedono, in particolare, attività di formazione e accompagnamento rivolte primariamente a lavoratori interessati da provvedimenti di ammortizzatori sociali in deroga, attività di formazione ed accompagnamento per le imprese ed i sistemi di imprese, attività di formazione e accompagnamento dei lavoratori al ruolo imprenditoriale.

7.2 SICUREZZA SUL LAVORO

La L.R. n. 17 del 2005, recante "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" all'articolo 41 prevede che la Regione, in attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE) e del D. lgs. n. 626 del 1994 attuativo delle medesime (decreto legislativo sostituito dal d. lgs. n. 81 del 2008), promuova la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa e, a tale fine, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento.

Con la **deliberazione della Giunta regionale n. 744 del 3 giugno 2009** è stato adottato il "Piano straordinario della formazione per la sicurezza" così come previsto dall'Accordo siglato in Conferenza Stato – Regioni il 20 novembre 2008.

Questo Piano costituisce una prima esplicitazione di un "Piano generale degli interventi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" ed è inteso quale ambito nel quale verrà espressa la strategia generale di intervento della RegioneEmilia-Romagna e quale strumento atto a garantire una efficiente ed efficace programmazione degli interventi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il profilo di intervento che la Regione intende attuare rispecchia la strategia europea per la promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro (Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro), che individua quale obiettivo prioritario delle politiche europee la "riduzione continua, durevole ed omogenea degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali". In particolare, tale strategia pone tra gli obiettivi principali il mutamento dei comportamenti dei lavoratori e la diffusione presso i datori di lavoro di approcci orientati alla salute e invita gli Stati membri all'integrazione della salute e della sicurezza nei programmi di istruzione e formazione.

7.3 ISTRUZIONE

Tenuto conto degli obiettivi strategici approvati dall'Unione Europea a Lisbona nel 2000 e contenuti nel programma "Istruzione e Formazione 2010", con particolare riferimento alla riduzione fino al 10% della dispersione scolastica e formativa nonché all'elevamento del livello di istruzione e formazione, quale diritto delle persone a continuare ad apprendere per tutto l'arco della vita, la Giunta regionale, con propria **deliberazione n. 1790 del 11 novembre 2009,** ha approvato un Progetto regionale per la valorizzazione delle istituzioni scolastiche del territorio dell'Emilia-Romagna per l'anno scolastico 2009-2010.

7. 4 VOUCHER CONCILIATIVI

Nel corso del 2009 la Regione ha sviluppato, sulla base del buon esito della sperimentazione condotta nel 2008, azioni tese a favorire la permanenza nel mercato del lavoro e a rimuovere gli ostacoli e le discriminazioni dovute alle crescenti difficoltà di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, nonché ad aumentare la percentuale di bambini, al di sotto dei tre anni d'età, inseriti nei nidi d'infanzia, in vista del raggiungimento del target europeo del 33 per cento per il 2010, così come definito nell'ambito della strategia europea per l'occupazione.

In particolare, in attuazione della L.R. n. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" che agli artt. 10 e 14 prevede l'erogazione di assegni di servizio (voucher) volti a favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, nonché la progressione di carriera di persone a rischio di esclusione per carichi di cura, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con propria **deliberazione n. 15 del 19 gennaio 2009** ha adottato l' "Avviso per la presentazione di candidature per l'erogazione del voucher di carattere conciliativo rivolto alle famiglie dell'Emilia-Romagna per la frequenza ai nidi di infanzia".

Tali misure di conciliazione, destinate alle famiglie per la frequenza dei nidi d'infanzia in modo da garantire ai loro componenti il mantenimento della condizione occupazionale, sono realizzate con il contributo del Fondo sociale europeo, a seguito della pubblicazione di bandi annuali rivolti agli Enti referenti per l'ambito distrettuale ai sensi della LR. n. 2/2003 e del Piano sociale e sanitario regionale 2008/2010 (Comuni capo fila o forma associativa costituita ai sensi della L.R. n. 11/2001 e successive modifiche). Il voucher, del valore massimo di 250 euro, è destinato alle famiglie in cui entrambi i genitori o uno solo, in caso di famiglie monogenitoriali, siano occupati. Tale requisito deve essere garantito per tutto il periodo in cui si beneficia dell'assegno, pena la cessazione del diritto a partire dal mese successivo alla perdita dello status occupazionale. Sono escluse, pertanto, le famiglie in cui anche solo uno dei genitori si trovi nella condizione di "disoccupazione" o comunque di "privo di occupazione" ai sensi della legislazione vigente.

Con la **deliberazione di Giunta regionale n. 411 del 30 marzo 2009** sono state approvate le candidature per l'erogazione dei suddetti voucher.

7.5 AIUTI DI STATO

In tema di aiuti di stato, nel corso del 2009 sono stati adottati i seguenti provvedimenti, che hanno in parte modificato lo scenario del 2008:

• **Deliberazione n. 1033 del 16 luglio 2009** "APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI COMPATIBILITA' DEGLI AIUTI TEMPORANEI DI IMPORTO LIMITATO AI SENSI DELLA DECISIONE DI APPROVAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 28 MAGGIO 2009 C (2009) 4277 DELL'AIUTO N. 248/2009", la Giunta ha inteso applicare le condizioni di compatibilità degli aiuti temporanei di importo limitato, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" del 22 gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009, alle misure di aiuto previste dal Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione 2007-2013 della Regione e dalla L. 236/93, oltre che a quelle finanziate con risorse regionali, o gestite dalla Regione, che questa ritenga concedere nella forma di "aiuti temporanei di importo limitato".

• **Deliberazione n. 1915 del 30 novembre 2009** "MODIFICHE ALLA D.G.R. N. 1968/2008 'APPROVAZIONE NUOVO REGIME DI AIUTI ALLA FORMAZIONE A SEGUITO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008' ", si è preso atto della Circolare del Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie, che ha fornito taluni chiarimenti relativi alla corretta interpretazione del cd. "*Impegno Deggendorf*", in forza del quale la concessione di nuovi aiuti è subordinata alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto (e non restituito) aiuti dichiarati incompatibili.

Con tale atto si è specificato, precisamente, che le decisioni di recupero di aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili dalla Commissione Europea, alle quali le amministrazioni devono fare riferimento ai fini del rispetto del predetto impegno, sono tutte le decisioni adottate dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato Membro e non solo quelle individuate dal DPCM del 23 maggio 2007.

• **Deliberazione n. 1916 del 30 novembre 2009** "APPROVAZIONE REGIME DI AIUTI ALL'OCCUPAZIONE A SEGUITO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008" la Regione Emilia-Romagna ha inteso disciplinare l'erogazione degli Aiuti di Stato all'occupazione, in conformità agli articoli 40, 41 e 42 del Regolamento CE n.800/2008.

Vengono, in particolare, approvate le modalità di attuazione e di finanziamento delle azioni finalizzate all'assunzione di persone svantaggiate e disabili attraverso il POR FSE 2007-2013 o comunque con risorse pubbliche regionali o di altra provenienza che dovessero rendersi disponibili nel periodo di vigenza del regime (fino al 30 giugno 2014).

7. 6 QUALIFICHE

La L.R 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro", all'art. 4, comma 2, stabilisce che la Regione opera per favorire la libera circolazione delle certificazioni in ambito europeo, impegnandosi ad adottare gli indicatori a tal fine stabiliti dall'Unione Europea, e all'art. 5, comma 1, sancisce il diritto di ogni persona ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite.

La normativa europea di riferimento è rappresentata dalle direttive n. 89/48/CEE, sulle qualifiche con formazione di livello universitario di durata almeno triennale; n. 92/51/CEE, sul riconoscimento ai cittadini degli Stati membri del diritto di dotarsi del titolo professionale dello Stato ospitante, che corrisponde ad una professione o ad una formazione regolamentate ed infine n. 99/42/CE che istituisce il meccanismo per il riconoscimento delle qualifiche in relazione alle attività coperte dalle direttive sulla liberalizzazione e sulle misure transitorie.

Con le proprie deliberazioni nn. 936/2004 e 2166/2005, la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha rispettivamente adottato gli "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche" e disciplinato gli "Aspetti generali e articolazione della procedura sorgente nel sistema regionale delle qualifiche" cui hanno fatto seguito i relativi provvedimenti di attuazione.

In attuazione della predetta impostazione, nel corso del 2009 sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- **deliberazione della Giunta regionale n.141 del 16 febbraio 2009** "Approvazione di nuove qualifiche professionali ai sensi della delibera di G.R. 2166/05 e modifiche agli standard professionali e formativi della qualifica per 'mediatore interculturale', di cui alle DGR 2212/04 e 265/05";
- **deliberazione della Giunta regionale n. 191 del 23 febbraio 2009** "Disposizioni per la formazione dell'operatore socio sanitario in attuazione della L.R. 12/2003 e approvazione dei relativi standard professionali e formativi";
- **deliberazione della Giunta regionale n. 581 del 4 maggio 2009** "Approvazione di nuove qualifiche professionali ai sensi della delibera di G.R. 2166/05";
- **deliberazione della Giunta regionale n. 1010 del 20 luglio 2009** "Approvazione di nuova qualifica e relativo standard formativo per Tecnico nelle soluzioni energetiche Sistema Edificio impianto, ai sensi della Delibera G.R. n. 2166/05".

8. SANITA'

Relativamente al settore della Tutela della Salute, i provvedimenti della Unione europea relativi a tale materia non trovano generalmente diretta attuazione da parte della Regione, in quanto per essi prevalgono esigenze di carattere unitario e di regolamentazione uniforme a livello nazionale, lasciando di conseguenza allo Stato la valutazione sulle modalità di applicazione e recepimento di tali atti. A questa considerazione di carattere generale fanno eccezione alcuni settori specifici nei quali la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali ha lavorato per dare attuazione a provvedimenti comunitari e/o a recepire nel proprio ordinamento provvedimenti nazionali di attuazione di decisioni comunitarie.

8.1 SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI

Tra le eccezioni è compreso l'ambito della Sanità veterinaria e igiene degli alimenti per il quale si riportano di seguito gli interventi effettuati nel 2009 in connessione con le politiche comunitarie in materia:

- Piano di sorveglianza della MVS, della PSC e della malattia di Aujeszky in Emilia Romagna per l'anno 2009 – in attuazione della Decisione 2005/779/CE e della Direttiva 92/117/CE – cfr nota del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti PG/2009/112205 del 15/05/2009.

- Piano regionale di monitoraggio della fauna selvatica 2009-2010 – in attuazione del Reg. (CE) n. 2075/2005 – cfr nota del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti. PG/2009/50028 del 27/02/09

- Applicazione del Reg. CE 2075/2005 al fine del riconoscimento di allevamenti di suini ufficialmente esenti da trichinella – cfr nota del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti PG/2009/294243 del 24/12/09

- PNR - Piano regionale residui 2009 – in attuazione della decisione 98/179/CE, del Reg.CE n. 2377/1990 e della direttiva n.2003/74/CE – cfr nota del Servizio veterinario e igiene degli Alimenti del 9/02/2009 ;

- PNAA – Piano Regionale Alimentazione Animale – in attuazione della normativa comunitaria inerente l'alimentazione animale.. Reg. CE 183/2005. – cfr nota del Servizio veterinario e igiene degli Alimenti PG/2009/27017 del 04/02/2009 ;

- Istituzione del centro regionale di farmacovigilanza veterinaria oggetto della deliberazione della Giunta regionale n.1868/2009 adottata in attuazione del Dlgs 193/2006 concernente l'attuazione della Direttiva n.2004/28/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

- Applicazione sul territorio della Regione Emilia Romagna delle Linee guida per l'esecuzione dei controllo tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e trasformazione :oggetto della determinazione n.968 del 18/02/2009 del Responsabile del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti, in attuazione ai Reg. CE 178/2004 , Reg CE 852/2004 e Reg CE 853/2004

- Linee guida regionali applicazione del sistema di allerta per gli alimenti e mangimi : oggetto della Determinazione n.5240 del 15/06/09 del Responsabile del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti, in attuazione al Reg. CE178/2004

- Recepimento dell'intesa sancita ai sensi art. 8 e 6 della Legge 131/03 in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati , in applicazione al Reg. CE 852/2004 e Reg CE 853/2004, oggetto della **deliberazione della Giunta regionale n 40/2009**

- Recepimento dell'intesa del 13 novembre 2008 tra il Governo, Regioni e Province autonome di modifica dell'intesa del 15 dicembre 2005 recante " linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per gli alimenti destinati la consumo umano previsto dal Reg CE 178 /2004, oggetto della **deliberazione della Giunta regionale n. 308/2009**

- Assegnazione finanziamento alle USL di Modena per l'iniziativa "Sicura 2009 sicurezza alimentare e nutrizione V edizione" al fine di contribuire alla formazione continua e all'aggiornamento multidisciplinare del personale addetto ai controlli ufficiali come previsto dal Reg CE 882/2004, oggetto della **deliberazione della Giunta regionale n. 946/2009.**

- Recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 6/csr del 24 gennaio 2008, concernente l'attuazione del piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi. (Reg CE 178/2004), oggetto della **deliberazione della Giunta regionale n. 1111 del 27/7/2009**

- Progetto di audit regionale per la verificare la corretta applicazione presso i laboratori designati e i macelli, del Reg CE 2075/2005 relativo ai controlli ufficiali sulla presenza di Trichinella nelle carni . Anno 2009-2010 - cfr nota del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti prot. PG/2009/234528 del 20/10/2009;

- Recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. recante l'adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009 -2013 (ai sensi del Decreto legislativo 17 marzo 1995 , n.194 attuativo della DIR 91/414/CEE) oggetto della **Deliberazione della Giunta regionale n.1561//2009**

- Progetto di audit per la verifica delle modalità di rivalutazione dei macelli ex capacità limitata (Reg. CE 882/2004, Reg Ce 853/2004, Reg Ce 854/2004) – cfr nota del Servizio veterinario e igiene degli Alimenti Prot. PG/2009/236582 del 22.10.2009;

- Finanziamento alla USL di Modena per il progetto formativo relativo al controlli ufficiali della filiera lattiero casearia e suinicola regionale, in attuazione art. 6 Reg CE 882/2004, oggetto della deliberazione della Giunta regionale GPG/2009/2048;

- Assegnazione finanziamento all'USL di Parma per la V e VI edizione del progetto di sviluppo delle competenze valutative sui controlli ufficiali nel campo della sicurezza alimentare, salute e benessere animale ai sensi del Reg CE 882/2004, oggetto della **deliberazione della Giunta regionale n. 1239/2009;**

- Linee guida provvisorie concernenti la disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg.882/2004 – Dlgs 194/2008 – cfr nota del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti del 26/01/2009 Prot. PG/2009/16966;

- Concessione finanziamento alla USL di Reggio Emilia per il progetto Microbiologia predittiva , utilizzo nell'attività di controllo ufficiale degli operatori del settore alimentare (REG 2073/ 2005), oggetto della deliberazione della Giunta regionale in attesa di adozione (GPG/2009/2106)

- Piano regionale per il controllo ufficiale sulla produzione, commercio utilizzo dei prodotti fitosanitari per la tutela dei consumatori, per la valutazione in attuazione della DIR 91/414/CEE, oggetto della deliberazione della Giunta regionale in attesa di adozione (GPG /2009/2466 del 10/12/2009);

9. ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA

In relazione alle materie di competenza della Direzione Generale Centrale "Organizzazione. Personale. Sistemi informativi e Telematica", sono particolarmente interessate alla applicazione di normativa di derivazione comunitaria le seguenti aree di attività:

9.1 PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Regione Emilia-Romagna, al fine di dare attuazione alle complesse disposizioni del D.lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 ss. mm. "Codice in materia di protezione dei dati personali" (che costituisce recepimento dei principi propri della Direttiva comunitaria 2002/58/CE) ha adottato, nel corso del 2009:

- la **Circolare n. 234910 del 20 ottobre 2009** "*Richiamo alla corretta apposizione dei flag relativi ai dati personali da parte degli operatori del sistema degli atti. Cfr. precedente Circolare PG 08-279758 del 21/11/2008. Novità introdotte dalla Legge n. 15/2009 in materia di protezione dei dati personali*";
- la **Circolare** sulla diffusione del contenuto del "Disciplinare tecnico su modalità e procedure relative alle verifiche di sicurezza sul sistema informativo, ai controlli sull'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Ente per l'attività lavorativa con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche e telefoniche ed esemplificazioni di comportamenti per il corretto utilizzo di tali beni, da applicare nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna", adottato con propria determinazione n. 6928 del 21/7/2009 e della relativa informativa, a norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali;
- la **Circolare** sul Disciplinare Tecnico per Amministratori di sistema della Giunta e dell'Assemblea Legislativa (determinazione n. 1416/2009). Adempimenti conseguenti con

particolare riferimento all'aggiornamento della designazione degli amministratori di cui alla determinazione n. 6169/2009 e alla predisposizione della documentazione tecnica.

Inoltre si è provveduto alla ripartizione di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento di dati personali: si segnala a tal fine la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29.12.2008 – Appendice 5 – "*Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007*", che costituisce l'atto più aggiornato in materia. Inoltre vengono adottati, a cadenza annuale, gli atti di individuazione, nelle singole strutture regionali, degli incaricati al trattamento dei dati personali: ciò si è regolarmente verificato anche nel 2009.

Nel 2006 è stato approvato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 430/2006 il Documento Programmatico sulla Sicurezza, la cui tenuta è prescritta dall'art. 34 del Codice. Tale documento viene aggiornato ogni anno: da ultimo nel 2009 con la Delibera di Giunta regionale n. 407 del 30 marzo 2009 recante "Documento programmatico sulla sicurezza della Giunta della Regione Emilia-Romagna - aggiornamento marzo 2009".

Per quanto riguarda interventi specifici per incidere su comportamenti organizzativi e procedure, al fine di garantire un diffuso rispetto delle disposizioni del Codice nella gestione dei dati personali, la Regione ha poi adottato una serie di "disciplinari tecnici". Sotto questo profilo si segnalano, nel corso del 2009, i seguenti atti:

a. il Disciplinare tecnico su modalità e procedure relative alle verifiche di sicurezza sul sistema informativo, ai controlli sull'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Ente per l'attività lavorativa con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche e telefoniche ed esemplificazioni di comportamenti per il corretto utilizzo di tali beni, da applicare nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. **Determinazione 6928/2009**;
b. il Disciplinare Tecnico per la gestione degli incidenti di sicurezza informatica della Giunta e dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. **Determinazione 1703 del 09/03/2009;**
c. il Disciplinare Tecnico per Amministratori di sistema della Giunta e dell'Assemblea Legislativa**. Determinazione 1416 del 02/03/2009**;
d. il Disciplinare tecnico di settore relativo alle modalità di autorizzazione all'accesso al Sistema informativo agricolo regionale da parte di soggetti, pubblici e privati, esterni alla Regione Emilia-Romagna. **Determinazione n. 7644 del 04/08/2009.**

Infine, con la Determinazione n. 5125 del 11/06/2009 è stata disposta la proroga del gruppo di lavoro "Tutela della privacy" fino al 31 marzo 2011.

9.2 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

Nel corso del 2009 la direzione è stata impegnata nella revisione e nell'aggiornamento dei propri atti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs 106 del 3 agosto 2009, recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* che ha modificato in modo significativo le precedenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di disposizioni legislative che, come noto, danno attuazione ad una molteplicità di norme comunitarie.

Gli atti più significativi adottati nel corso del 2009 in questa materia riguardano:

a. l'approvazione **della Deliberazione della Giunta regionale n. 2353 del 28/12/2009** avente ad oggetto "*Definizione del sistema delle responsabilità per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori nell'ente Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm*";
b. l'approvazione, mediante **determinazione del Direttore Generale all'Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica, n. 4122 del 15 maggio 2009**, della "*Integrazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi - DVR - dell'Ente Regione Emilia-Romagna adottato con determinazione n. 16258 del 18/12/2008"* con la quale sono stati aggiornati i Documenti di Valutazione del Rischio relativi ad alcune sedi ed a gruppi particolari di lavoratori esposti a rischi.

Il D.Lgs 106/2009 ha posticipato al 1/08/2010 l'obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato. Tale materia sarà oggetto di intervento nella prosecuzione delle attività.

Si segnala, inoltre, che nel corso del 2009, con atti del Direttore Generale all'Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica si è provveduto:

a) a stipulare una apposita convenzione, ai sensi dell'art. 39 comma 2 lett.a) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con l'Azienda Ospedaliero -Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi, per l'attività di medico competente – Determinazione n. 1908 del 23/11/2009;
b) alla conseguente nuova nomina dei medici competenti della Regione Emilia-Romagna – Determinazione n. 12938 del 03/12/2009.

9.3 AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Nel corso del 2009 si è provveduto a produrre come originali digitali tutti gli atti dirigenziali della Regione Emilia-Romagna. È stato, inoltre, approntata tutta l'infrastruttura necessaria per il Polo Archivistico Regionale della Emilia-Romagna (Par-ER) che costituirà dall'inizio del 2010 un centro di conservazione digitale per i documenti prodotti dalle pubbliche amministrazioni presenti nel territorio.